



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 29/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 17 dicembre 2014, n. 426

Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794 di Verifica di Assoggettabilità a VIA avente ad oggetto “Legge Regionale 11/01 - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Toritto (Ba) in loc. “La Malagra” - proponente: ER Italia S.r.l. (già Energia Rinnovabile Italiana S.u.r.l.).

L'anno 2014 addì 17 del mese di dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 794 del 07.11.2008 pubblicata sul BURP n. 27 del 18.02.2009, escludeva dall'applicazione della procedura di V.I.A. 15 aerogeneratori su 20 proposti, puntualmente identificati nel citato provvedimento, in esito all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l. (d'ora in avanti ERI S.u.r.l.) in data 30.03.2007 relativa ad un parco eolico da realizzare nel Comune di Toritto (BA) in loc. “La Malaga e Capo Lungo” e relative opere di connessione da realizzare nei Comuni di Toritto e Palo del Colle;
- con nota del 22.11.2011, acquisita al prot. n. AOO_089_10786 del 29.11.2011 del Servizio Ecologia, la Società ERI Italia S.u.r.l. presentava istanza di proroga dell'efficacia della determinazione n. 794/2008 per un tempo di diciotto (18) mesi, qualora fossero applicabili le previsioni dell'art. 16, comma 7 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., in ragione della mancata conclusione del procedimento di autorizzazione unica nei termini di legge;
- con nota del 11.09.2012, acquisita al prot. n. AOO_089_7330 del Servizio Ecologia, la Società ER Italia S.r.l. chiedeva la proroga della DD n. 794/2008 per un periodo di tre (3) anni anziché di diciotto (18) mesi. Allegava, altresì, perizia giurata redatta dal progettista in data 10.09.2012 attestante che “nulla è mutato”
- Con nota prot. n. 8127 del 16.10.2013 il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche convocava per il giorno 19.12.2013 Conferenza di Servizi per la valutazione della proposta progettuale in oggetto;
- con nota del 03.02.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_1613 del 13.02.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi del 19.12.2013.
- agli atti della succitata Conferenza venivano acquisiti i seguenti pareri negativi:
- Servizio Assetto del Territorio Regione Puglia prot. n. 3852 del 23.04.2012 (preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.);
- Servizio Assetto del Territorio Regione Puglia prot. 7083 del 27.07.2012 (parere negativo definitivo);

- Servizio Agricoltura Regione Puglia prot. n. 7359 del 17.12.2013;
- ARPA Puglia - DAP Bari
- con nota del 01.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8682 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche (nota proprio prot. n. 4764 del 01.09.2014) in considerazione dei pareri negativi su richiamati provvedeva a notificare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii., preavviso di diniego della Autorizzazione Unica relativamente alla proposta progettuale in oggetto;
- con nota del 15.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8068 del 17.09.2014 del Servizio Ecologia, la Società proponente inviava le proprie osservazioni al preavviso di rigetto (ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii) dell'istanza di Autorizzazione Unica;
- con nota del 02.10.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8612 del 02.10.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, in considerazione delle osservazioni al preavviso di rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica, convocava una nuova conferenza di servizi per il giorno 25.11.2014;
- con nota prot. n. AOO_089_11113 del 19.11.2014 il Servizio Ecologia inviava alla società ER Italia formale preavviso di rigetto dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- con nota prot. n. AOO_089_11421 del 25.11.2014 il Servizio Ecologia comunicava al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, in occasione della conferenza di servizi indetta per il giorno 25.11.2014, di aver trasmesso alla società ER Italia S.r.l. preavviso di rigetto all'istanza di proroga ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.
- con nota del 01.12.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_12227 del 10.11.2014 del Servizio Ecologia, la società ER Italia inviava le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto (nota prot. n. 11113/2014);

In merito alle controdeduzioni prodotte dalla società ER Italia S.r.l. si rappresenta quanto segue.

Passaggio di titolarità.

In merito al passaggio di titolarità del progetto, la società ER Italia S.r.l. rileva che con nota depositata in data 09.05.2012, la società ERI S.u.r.l. comunicava a tutti gli Enti interessati il passaggio di titolarità del progetto dalla società ERI Italia S.u.r.l. alla società ER Italia S.r.l. (acquisita al prot. n. AOO_089_3861 del 15.05.2014 del Servizio Ecologia). A tal proposito, si evidenzia che, tale comunicazione, non presentava nessuna documentazione allegata, necessaria ai fini della verifica della legittimità della cessione della titolarità del progetto, così come rappresentata dalla società ERI S.u.r.l. ("contratto del 31.08.2010"), ai sensi della normativa vigente. Tale documentazione, inoltre, non è stata fornita dalla società ER Italia S.r.l. neanche in fase di controdeduzione al preavviso di rigetto.

Validità della DD n. 794/2008.

La società ER Italia S.r.l. evidenzia che con sentenza n. 2833 del 20.11.2014, il TAR Lecce [...] rilevando profili di incostituzionalità dell'art. 2 della L.R. n. 17/2007 nella parte in cui prevede il termine triennale di efficacia dei provvedimenti di esclusione da VIA, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale. È del tutto evidente che nelle more dello scrutinio di incostituzionalità del succitato articolo, le previsioni di quest'ultimo risultano attuali e, pertanto, la pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per un periodo massimo di tre anni.

Autorizzazione paesaggistica.

In merito alla esclusione dalla procedura di VIA della proposta progettuale, giusta DD n. 794/2008, subordinata alla acquisizione [...] dell'autorizzazione paesaggistica per tutti gli aerogeneratori ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai nn. 17 e 19; acquisizione [...] medesima autorizzazione anche per il tratto di elettrodotto ricadente in area di vincolo "Galasso" nel Comune di Palo del Colle [...], le cui valutazioni di merito competono al Servizio Assetto del Territorio -

Ufficio Attuazione pianificazione Paesaggistica, quale articolazione della Regione Puglia competente in merito agli aspetti paesaggistici, la società non ha fornito nessuna osservazione, limitandosi a rilevare il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia espresso con nota del 23.05.2014. Giova ricordare che il su richiamato Servizio regionale con note proprio prot. n. AOO_3852 del 23.04.2012 e AOO_145_7083 del 27.07.2012, allegate al verbale della conferenza di servizi del 19.12.2013, acquisito al prot. AOO_0891613 del 13.02.2013 del Servizio Ecologia, esprimeva parere definitivo non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità al PUTT/P per l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in quanto in contrasto con gli indirizzi di tutela dell'ATE "C".

Quadro di riferimento programmatico.

Con riferimento alla normativa sopravvenuta successivamente all'adozione della Determinazione n. 794/2008 di cui si richiede la proroga dell'efficacia, puntualmente riportata nel preavviso di rigetto (nota prot. n. 11113/2014) la società ER Italia rileva che [...] il sopravvenuto quadro normativo non ha introdotto nuovi vincoli per l'impianto in progetto.

Per quanto su esposto,

Considerato che:

- la Determinazione n. 794/2008 escludeva [...] l'intervento (15 aerogeneratori su 20 proposti, ndr) dalla procedura di VIA, soltanto nelle condizioni di pieno rispetto delle prescrizioni [...] tra cui l'acquisizione [...] dell'autorizzazione paesaggistica per tutti gli aerogeneratori ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo C, ovvero la totalità a meno di quelli indicati ai nn. 17 e 19; acquisizione [...] medesima autorizzazione anche per il tratto di elettrodotto ricadente in area di vincolo "Galasso" nel Comune di Palo del Colle [...];
- il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P, con note proprio prot. n. AOO_3852 del 23.04.2012 e AOO_145_7083 del 27.07.2012, allegate al verbale della conferenza di servizi del 19.12.2013, acquisito al prot. AOO_0891613 del 13.02.2013 del Servizio Ecologia, esprimeva parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità al PUTT/P per l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in quanto in contrasto con gli indirizzi di tutela dell'ATE "C" di cui all'art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P;
- con nota prot. n. AOO_089_11113 del 19.11.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., preavviso di rigetto, invitando la stessa a voler produrre le proprie osservazioni nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento del medesimo;
- le controdeduzioni trasmesse dalla società ER Itali S.r.l. con nota del 01.12.2014, (prot. n. 1227/2014), non contengono approfondimenti tali da superare le criticità già evidenziate nel preavviso di rigetto (nota prot. n. 11113/2014);

Il Dirigente del Servizio Ecologia

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative

susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 16/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di dare atto della cessata efficacia della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794;
- di esprimere diniego alla istanza di proroga poiché non risulta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale del 07.11.2008 n. 794;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta

Regionale, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, al Servizio Assetto del Territorio, al Comune di Toritto, al Comune di Palo del Colle, alla Provincia di Bari, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
